

Liquidazione volontaria

Inviato da Consulentionline.eu

La liquidazione volontaria s'inscrive fra le operazioni straordinarie, con la liquidazione entriamo nella fase conclusiva della vita dell'azienda. Pertanto, con l'inizio della fase di liquidazione tutte le attività dell'impresa sono finalizzate non più alla regolare gestione dunque al raggiungimento del profitto, bensì al realizzo dell'attivo patrimoniale, per procedere poi all'estinzione dei debiti esistenti ed alla ripartizione del residuo tra i soci. Esistono dei motivi stabiliti per legge per cui si liquida un'impresa.

1-per il decorso del termine;

2-per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;

3-per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

4-per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto disposto dall'art.2447 e 2482 ter ;

5-nelle ipotesi previste dagli articoli 2437 –quater e 2473;

6-per deliberazione dell'assemblea;

7-per le altre cause previste dall'atto costitutivo.

La società si scioglie inoltre per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, e per la dichiarazione di fallimento se la società ha per oggetto un'attività commerciale. Si può pertanto affermare che la liquidazione può avvenire per due ordini di motivi: a- motivi di natura soggettiva in cui si viene a trovare il soggetto economico (anzianità, stato di salute, ….) b- motivi contingenti ad esempio congiuntura del mercato d'intervento dell'impresa. Caratteristica comune alle due situazioni sopra indicate è l'impossibilità di poter alienare l'impresa come complesso funzionante. Possiamo ora classificare le cause che possono portare alla liquidazione in tre grandi categorie :

1- a fenomeni connessi alla legislazione vigente (es. decorso del termine);

2 - a fenomeni legati alla volontà dei soci(es.delibera assembleare scioglimento);

3 -a fenomeni correlati a provvedimenti dell'"autorità giudiziaria (es:inattività dell'"assemblea).

Nelle società di capitali la liquidazione volontaria inizia con la deliberaassembleare di messa in liquidazione della società. L'"art.2487 del c.c. prevede che, salvo che l'"atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente, gli amministratori contestualmente all'"accertamento della causa di scioglimento ,debbono convocarel'"assemblea dei soci perché deliberi , con le maggioranze previste per lemodificazioni dell'"atto costitutivo o dello statuto ,su:

1-numero dei liquidatori e funzionamento degli stessi;

2-nomina dei liquidatori,e rappresentanza della società;

3-criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

4-atti necessari per la conservazione dei valori dell'"impresa, compreso il suo esercizio provvisorio.L'"art.2487 bis del c.c. prevede che la nomina dei liquidatori e ladeterminazione dei loro poteri ,nonché le modificazioni ,devono essereiscritte ,a loro cura nel registro delle imprese.Alla denominazione della società deve essere aggiunta la frase "inliquidazione".L'"art.2487 ter del c.c. stabilisce che in ogni momento può essere revocatolo stato di liquidazione con delibera assembleare con le maggioranzechieste per le modifiche dell'"atto costitutivo.L'"art.2488 del c.c. formula che le disposizioni sulle decisioni dei soci ,sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo siapplicano,in quanto compatibili , anche durante la liquidazione. A titolo esemplificativo enunciamo gli adempimenti necessari per lamessa in liquidazione delle società di capitali:-convocazione dell'"assemblea straordinaria , delibera della messa inliquidazione e contestuale nomina dei liquidatori ;-la delibera di messa in liquidazione e la delibera di nomina dei liquidatori, in quanto modifica dell'"atto costitutivo è soggetta all'"iscrizione presso ilregistro delle imprese competente ai sensi dell'"art.2487 bis del c.c.;-variazione dati all'"Agenzia dell'"entrate della messa in liquidazione dellasocietà e nomina del o dei liquidatori;-avvenuta l'"iscrizione dei liquidatori , gli amministratori consegnano ailiquidatori i libri sociali , una situazione contabile alla data di effetto delloscioglimento e un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'"ultimo bilancio approvato;di tale consegna viene fatto unapposito verbale;-la cessazione degli amministratori va comunicata al registro delle impreseai sensi dell'"art.2487 bis c.3° del c.c.;-il liquidatore procede alla redazione del primo bilancio successivo allanomina ,e di eventuali bilanci intermedi,del bilancio finale e del piano diriparto;-il liquidatore provvede al deposito del bilancio finale presso l'"ufficio delregistro delle imprese ai sensi dell'"art.2492 c.c.;-viene presentata la dichiarazione di cessazione di attività presso l'"Agenziadelle entrate.-se nel termine di 90 giorni successivi al deposito del bilancio finale diliquidazione presso il registro delle imprese nessun socio propone reclamo,il bilancio s'"intende approvato ;-i libri della società devono essere depositati presso il registro delleimprese e conservati per dieci anni ai sensi dell'"art.2496 del c.c.Addentrando ora nella procedura prevista per le società da porsi in statodi liquidazione è da tenere presente che mentre nella liquidazione dell'esocietà di capitali si rende necessaria la nomina di uno o più liquidatori,nelle società di persone si può nominare uno o più liquidatori ma la fase diliquidazione può essere gestita anche dagli amministratori.Ai fini civilistici la liquidazione non è prevista per le ditte individuali, è prevista per tutte le società, è facoltativa per le società di persone.

Per maggiori informazioni